



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della cultura”;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020, in base al quale “Per l’anno 2021, possono presentare istanza per il riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 afferenti ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, o ai nuovi settori di cui all’Allegato A al presente decreto, nel rispetto dei livelli minimi di attività e ai requisiti di ammissibilità ivi indicati e il comma 8 dell’art. 2, ai sensi del quale “Ai beneficiari è riconosciuto nell’anno 2021, dietro presentazione di idonea fidejussione, un anticipo pari al 65 per cento del contributo e la restante quota è erogata nell’anno 2022 a seguito della rendicontazione secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2, 3 e 5

VISTO il comma 2 dell’art. 1 del predetto D.M. 31 dicembre 2020, ai sensi del quale “La restante quota del contributo è erogata nell’anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il: a) 31 marzo 2022; ovvero b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile”;

VISTO il comma 3 dell’art. 1 del predetto D.M. 31 dicembre 2020, il quale prevede che “La rendicontazione di cui al comma 2, anche ai fini della applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, in materia di verifiche, controlli, decadenza, riduzione e revoca del contributo, deve altresì riportare: a) le attività svolte; b) la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19; c) la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; d) la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro”;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO I TEATRO, DANZA, ATTIVITA' CIRCENSI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

CONSIDERATO che la società SHOW BEES SRL di Milano è stata finanziata a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, per l'anno 2021, nel settore degli Organismi di programmazione - Nuove Istanze 2021 - Fascia A (Art. 2 – D.M. 31 dicembre 2020);

CONSIDERATO che, per l'anno 2021, a SHOW BEES SRL di Milano è stato riconosciuto un contributo pari a € 57.496,41, ai sensi del citato art. 2 del D.M. 31 dicembre 2020;

VISTA l'istanza di consuntivo codice CONS-2021-98571-TODPTFA-00002, pervenuta in data 27 gennaio 2022 ed acquisita al numero di protocollo 790 del 28 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dalla Direzione generale Spettacolo in merito alla documentazione consuntiva presentata dall'organismo, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti minimi prescritti dall'Allegato A – Punto 1.2 – Fascia A - D.M. 31/12/2020, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo dell'anno 2021, ossia “un minimo di ottanta giornate recitative”;

VISTO l'articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017, il quale dispone che “È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi: a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto”;

VISTA la nota del 4 maggio 2022 prot. n. 4421, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato a SHOW BEES SRL di Milano l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del citato articolo 8 del D.M. 27 luglio 2017 del contributo riconosciuto nel 2021;

CONSIDERATO che il predetto organismo, con nota del 6 maggio 2022 trasmessa a mezzo pec, ha confermato il mancato raggiungimento dei minimi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del contributo per l'anno 2021 pari a € 57.496,41 (Cinquantasettemilaquattrocentonovantasei/41);

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera a) del D.M. 27 luglio 2017, è disposta la revoca del contributo di € 57.496,41 assegnato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31 dicembre 2020 – Organismi di programmazione – Fascia A alla società SHOW BEES SRL di Milano per l'anno 2021, di cui al citato decreto direttoriale del 13 settembre 2021, rep. n. 1248.

Art. 2

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Parente